


for every child
una giusta opportunità
per ogni bambino


VII CUMED
Corso Univers
Multidisciplin
di Educazione
Ambientale

UNIVERSITÀ DELLA
Città di Calabria
Cosenza



M.S.N.A

TUTELA, ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE



Ph.D. Avv. Patrizia Surace, G.O. T.M. di RC

unicef

Una prima riflessione statistica (fonte Min. Int. Dip. per le libertà civili e l'immigrazione)

Dal 2009 al 2014 la presenza di minori MSNA evidenzia un trend crescente soprattutto dal 2010, con l'inizio della cosiddetta emergenza Nord Africa. Dal 2013, inoltre, il forte incremento può essere ricondotto all'aumento di quelli sbarcati sulle coste meridionali e sul recupero in mare aperto nel corso delle operazioni di salvataggio Mare Nostrum. Nel 2014 infatti i MSNA arrivati via mare sono stati **7.831, il 72% dei quali sbarcati in Sicilia**. Dai dati forniti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali si evince che una notevole quota di MSNA si è resa però irrintracciabile: secondo i dati del Ministero delle Politiche sociali dal primo gennaio al 30 dicembre del 2015, i minori non accompagnati erano **12.360** e scomparsi sono stati **quasi 6.000**.

Nel 2016, i minori stranieri non accompagnati sbarcati sulle nostre coste sono stati **25.846**, un dato sostanzialmente raddoppiato se riferito agli ultimi quattro anni.

Al 22 marzo 2017, sono 2.293 i minori non accompagnati sbarcati, **molti di cittadinanza egiziana (22,4%), eritrea (17,8%) e somala (17,6%)**. Genere: **la componente maschile, pari al 93,2% del totale**, si conferma prevalente, mentre la presenza femminile è pari al 6,8%.

Età: si conferma la prevalenza di minori prossimi al compimento della maggiore età. Ha infatti **un'età inferiore ai 15 anni solo il 6,9%** di coloro che sono stati censiti al 31 gennaio 2017. L'età più rappresentata si conferma quella dei 17enni, i quali costituiscono il 60% dei MSNA presenti, seguiti da coloro che hanno 16 e 15 anni (rispettivamente il 23,9% e il 9%).

Paesi di provenienza: al 31 gennaio 2017, i principali paesi di provenienza dei MSNA sono l'Egitto, il Gambia, l'Albania, Nigeria, Guinea.



Una prima riflessione statistica (fonte Min. Int. Dip. per le libertà civili e l'immigrazione)

Regioni di accoglienza: tra le Regioni italiane, la Sicilia si attesta come la Regione che ospita il maggior numero di MSNA (38,6%) all'interno delle proprie strutture di accoglienza (confermando un andamento ormai consolidatosi da molti anni), seguita, sebbene a debita distanza, da: **Calabria (7,3%)**, Emilia Romagna (6,9%) Lombardia (6,6%), Lazio (5,7%), e Puglia (5,1%).


Minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale (MSNARA): nel corso del 2016 sono state presentate in totale **5.930** domande di protezione internazionale. Nel 2015 le richieste presentate sono state **3.959**. Riguardo alla cittadinanza, **il continente africano si conferma la principale area di provenienza dei minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale (5.244)**. Il primo Paese di origine risulta essere il Gambia (540 minori, pari al 9,1%) seguito da Nigeria (758 minori, pari al 12,8%) e Senegal (540 minori, pari al 9,1%).

Il dato relativo al genere evidenzia la netta prevalenza della componente maschile (5.639, pari al 95,1% del totale). Tipologia di accoglienza: i 12.360 minori presenti in Italia al 31 dicembre 2016 risultano essere accolti per il **92,5% del totale presso strutture di accoglienza, mentre il 4% risulta collocato presso privati**. Strutture di accoglienza: le strutture di accoglienza censite nella Banca Dati della Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione sono pari a **1.584**. Le Regioni italiane che, in coerenza con il numero di MSNA presenti nel loro territorio, hanno un maggior numero di strutture di accoglienza sono **la Sicilia con il 24,6%**, la Lombardia il 9,6%, la Campania il 9%, il Lazio e il Piemonte 6,7%, l'Emilia Romagna 6,4% e la Puglia il 6,3%, che insieme rappresentano il 76,1% del totale delle strutture che ospitano minori non accompagnati



unicef

Minori stranieri non accompagnati sbarcati in Italia. Anni 2014-2016




unicef



Source: ISMU on UNHCR

Demographic breakdown of sea arrivals in Italy in 2015 (%)




Arrivi via mare in Italia

Anno	Uomini	Donne	Minori accompagnati	Minori non accompagnati	Totale arrivi
Anno 2014	125.788	18.190	13.096	13.026	170.100
Anno 2015	115.930	21.434	4.118	12.360	153.842
Anno 2016	129.080	24.133	2.377	25.846	181.436
<i>Valori percentuali</i>					
Anno 2014	73,9	10,7	7,7	7,7	100,0
Anno 2015	75,4	13,9	2,7	8,0	100,0
Anno 2016	71,1	13,3	1,3	14,2	100,0

Source: ISMU on UNHCR


Anno	Totale arrivi via mare	di cui: MSNA	% MSNA
Anno 2014	170.100	13.026	7,7
Anno 2015	153.842	12.360	8,0
Anno 2016	181.436	25.846	14,2

Demographic breakdown of sea arrivals in Italy in 2015 (%)



Arrivi via mare in Italia. Anni 2014-2016

■ Uomini ■ Donne □ Minori accompagnati ■ Minori non accompagnati



unicef



Fonte: ISMU on UNHCR


Graduatoria delle principali nazionalità dei MSNA sbarcati nel 2016 in Italia

Gennaio - novembre 2016	Totale arrivi via mare	di cui: MSNA	di cui: minori accompagnati	% MSNA su tot arrivi	Distribuzione % MSNA x nazionalità
Eritrea	20.718	3.714	555	17,9	14,4
Gambia	11.929	3.119	62	26,1	12,1
Nigeria	37.551	2.932	325	7,8	11,3
Egitto	4.230	2.459	118	58,1	9,5
Guinea	13.345	2.225	121	16,7	8,6
Costa d'Avorio	12.396	1.613	173	13,0	6,2
Somalia	7.281	1.535	225	21,1	5,9
Mali	10.010	1.302	50	13,0	5,0
Senegal	10.327	1.072	18	10,4	4,1
Bangladesh	8.131	965	72	11,9	3,7
...					
Totale	181.436	25.846	2.377	14,2	100,0

Fonte: Elaborazioni ISMU su dati Ministero dell'Interno e UNHCR

Source: ISMU on UNHCR

% unaccompanied minors of sea arrivals in Italy in 2015 by Country of origin (%)



unicef



La determinazione dell'interesse SUPERIORE del minore (Linee guida UNHCR 2008)

- ❖ Come si determina? 'Semplice' valutazione senza formalità alla luce della globalità di vita del minore -va garantito in ogni fase di spostamento in un clima amichevole, ma da professionisti-;
- ❖ Alla complessa determinazione del superiore interesse del minore, invece, si procede in tutti i casi in cui le decisioni del bambino rivestano una particolare importanza e richiedano una particolare procedura (statuizioni giudiziarie, definitive o transitorie, per le sorti del minore).
- ❖ Valgono i principi di **NON DISCRIMINAZIONE, PROTEZIONE DEI MINORI e ASCOLTO** impegnando tutti gli stati membri all'adozione di misure idonee al contrasto delle organizzazioni criminali per proteggere i minori dalle attività illecite di sfruttamento e violenza
- ❖ Valgono ancora per i MSNA i principi di **RISERVATEZZA, PRIORITÀ DELL'IDENTIFICAZIONE e della FAMIGLIA DI APPARTENENZA**
- ❖ Previsione di una **PROTEZIONE SOSTITUTIVA** (affidamento familiare, *kafalah* nel diritto islamico o collocamento in istituti d'infanzia) che garantisca un sano sviluppo fisico, mentale, spirituale e morale.



unicef

MSNA: definizione

Il quadro normativo:

A) artt. 32 e 33 del T.U. Imm (D.Lgs. n. 286/1998) e Reg. Att. (D.P.R. n. 394/1999) e nel **D.P.C.M. n. 535 del 1999** (art. 1, co. 2, è MSNA *quel minore non avente cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione Europea e che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova in Italia privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano*);

B) Specifiche disposizioni sull'accoglienza dei MSNA sono contenute nel **D.Lgs n. 142 del 2015** (di recepimento della direttiva **2013/32-33/UE** relativa all'accoglienza dei richiedenti asilo -cfr. in particolare, artt. 18, 19 e 21-); **C)** Con riferimento ai MSNAR ("richiedenti protezione internazionale"), oltre al menzionato decreto n. 142, si applicano alcune disposizioni del D.Lgs. 25 del 2008 sulle procedure per la domanda di protezione internazionale (art. 19; art. 6, co. 2 e 3; art. 26, co. 5 e 6), e del **D.Lgs. 251/2007 -art. 28-**: *gli stranieri di età inferiore a 18 anni che si trovano per qualsiasi motivo sul territorio nazionale, privi di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per essi legalmente responsabili, che richiedono il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria*).



UNICEF

MSNA: definizione

La definizione di MSNA comunemente utilizzata è quella specificata nell'articolo 2 della direttiva europea **2001/55/CE**: *«i cittadini di paesi terzi o gli apolidi di età inferiore ai diciotto anni che entrano nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnati da una persona adulta responsabile per essi in base alla legge o agli usi, finché non ne assuma effettivamente la custodia una persona per essi responsabile, ovvero i minori che sono lasciati senza accompagnamento una volta entrati nel territorio degli Stati membri»*.

In ambito nazionale, la definizione è contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera e) del **decreto legislativo n. 142 del 2015** in base al quale per MSNA si intende **«lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale»**



UNICEF

MSNA: LA NUOVA DISCIPLINA



UNHCR

La proposta A.C. 1658 B (on. Zampa ed altri), divenuta **legge il 29.3.2017** (Legge n. 47/17 del 7 aprile 2017, GU n. 93 del 21 aprile 2017), introduce una serie di modifiche alla normativa vigente in materia di MSNA.

OBIETTIVO DI OMOGENIZZAZIONE DI TUTELA E

DIRITTI: definire una disciplina unitaria organica sui minori stranieri non accompagnati, che al contempo rafforzi gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento e cerchi di assicurare maggiore omogeneità nell'applicazione delle disposizioni in tutto il territorio nazionale. Viene quindi affermato il principio in base al quale, a prescindere dall'intenzione di richiedere la protezione internazionale, **i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea.**

Tutte le disposizioni previste dal testo della legge sono quindi applicate ai MSNA, **in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità.**

L'art 2 definisce il MSNA come «***il minore non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle legge vigenti nell'ordinamento italiano***».

MSNA: LA NUOVA DISCIPLINA



unicef

DIVIETO ASSOLUTO DI RESPINGIMENTO alla frontiera (art.3), respingimento che non può essere disposto in alcun caso per i MSNA (nuovo comma 1-bis dell'art. 19 del TU immigrazione). Attualmente, il TU prevede il cd. principio di *non refoulement*, in base al quale in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione (art. 19, co. 1, D.Lgs. n. 286/1998). Al tempo stesso, la disposizione prescrive che il respingimento di particolari categorie di persone, tra cui i minori, debba essere effettuato con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate (art. 19, co. 2-bis).

DIVIETO DI ESPULSIONE DEI MINORI STRANIERI che, ai sensi dell'art. 19, co. 2, del D.Lgs. 286/1998 (vecchio Testo unico), può essere derogato *esclusivamente per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (ed, in tal caso, è competente il Tribunale per i minorenni)*.

Con una modifica all'art. 31, co. 4, del D.Lgs. 286/1998 TU (figlio minore di straniero con questo convivente), che stabilisce la competenza del tribunale per i minorenni in caso di espulsione del minore, si specifica che tale provvedimento può essere adottato a condizione che non comporti «**un rischio di danni gravi per il minore**». E' altresì specificato che la decisione del tribunale per i minorenni deve essere assunta tempestivamente e comunque nel termine di **30 giorni**.

MSNA: LA NUOVA DISCIPLINA



UNICEF

Misure di prima accoglienza (art. 4)

termini della prima accoglienza dei MSNA: riducendo da 60 a 30 giorni il tempo massimo in cui gli stessi devono rimanere nelle strutture di prima accoglienza. In tale ambito si svolge l'identificazione del minore – entro il termine massimo di 10 giorni – e l'eventuale accertamento dell'età. In tali strutture, inoltre, i minori ricevono, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Tali strutture devono essere destinate ai minori. Il procedimento per l'identificazione del minore e per l'accertamento dell'età viene poi disciplinato nel dettaglio dall'articolo 5 che introduce un nuovo art. 19-bis al decreto legislativo n. 142 del 2015.

Tali disposizioni apportano modifiche all'art. 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015, il quale attualmente dispone che, per esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza per il tempo strettamente necessario alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore (...) Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell'interno, in accordo con l'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell'interno anche in convenzione con gli enti locali (...). Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell'età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore.

MSNA: LA NUOVA DISCIPLINA



UNICEF

Identificazione e standardizzazione della procedura (art. 5)

Il nuovo articolo 19-bis volto a disciplinare in maniera uniforme sul territorio nazionale la procedura di identificazione del minore, che costituisce il passaggio fondamentale per l'accertamento della minore età, da cui a sua volta dipende la possibilità di applicare le misure di protezione in favore dei minori non accompagnati.

FASE I: non appena il minore è entrato in contatto o è stato segnalato alle autorità di polizia, ai servizi sociali o ad altri rappresentanti dell'ente locale o dell'autorità giudiziaria, il personale qualificato della struttura di prima accoglienza svolge, sotto la direzione dei servizi dell'ente locale competente e coadiuvato, ove possibile, da organizzazioni, enti o associazioni con comprovata e specifica esperienza nella tutela dei minori, **un colloquio con il minore volto ad approfondire la sua storia personale e familiare e a far emergere ogni altro elemento utile alla sua protezione**, secondo la procedura stabilita con DPCM entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. **Al colloquio è garantita la presenza di un mediatore culturale**

FASE II: nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, l'accoglienza del minore è garantita dalle apposite strutture di prima accoglienza per minori e si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 relative ai minori vittime di tratta;

l'identità di un minore straniero non accompagnato è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali, alla presenza del tutore o del tutore provvisorio se già nominato.

MSNA: LA NUOVA DISCIPLINA



UNICEF

FASE III: Qualora sussista un dubbio circa l'età dichiarata, questa è accertata in via principale attraverso un documento anagrafico, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatico-consolari. Nei "casi fondati di dubbi" relativi all'età dichiarata dal minore e nel caso in cui, dopo gli accertamenti, permangano dubbi fondati in merito all'età dichiarata da un minore straniero non accompagnato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni o il giudice tutelare competente possono disporre esami socio-sanitari volti all'accertamento dell'età. In **tal caso il minore, con l'ausilio di un mediatore culturale, in una lingua che possa capire e in conformità al suo grado di maturità e di alfabetizzazione, dovrà essere informato (unitamente al tutore).**

L'accertamento socio-sanitario dell'età deve essere svolto in un ambiente idoneo con un approccio multidisciplinare da professionisti, adeguatamente formati e ove necessario in presenza di un mediatore culturale, utilizzando modalità meno invasive possibili e rispettose dell'età presunta, del sesso e dell'integrità fisica e psichica della persona. Non devono essere eseguiti esami socio-sanitari che possono compromettere lo stato psico-fisico della persona e gli esiti vanno comunicati, indicando il margine di errore. Qualora, anche dopo l'accertamento, permangano dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto di legge. Il provvedimento di attribuzione dell'età è notificato al minore straniero, al tutore e comunicato alle forze di polizia. **Può essere impugnato in sede di reclamo**. In caso di impugnazione, il giudice decide in via d'urgenza entro 10 giorni e ogni procedimento amministrativo e penale conseguente all'identificazione come maggiorenne è sospeso.



Justice

ALTRE FONTI NORMATIVE:

Attualmente, l'**art. 18 del decreto legislativo n. 142 del 2015** prevede che nell'applicazione delle misure di accoglienza previste dal decreto **assume carattere di priorità il superiore interesse del minore in modo da assicurare condizioni di vita adeguate alla minore età, con riguardo alla protezione, al benessere ed allo sviluppo anche sociale del minore.** Per la valutazione dell'interesse superiore del minore occorre **procedere al suo ascolto**, tenendo conto dell'età, del grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 regolamento UE n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. **Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 142 del 2015 la Conferenza Stato-regioni ha altresì siglato un Protocollo di intesa per l'identificazione e per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati in cui si evidenzia che, ad oggi, vi è consenso sul fatto che si deve ricorrere alla valutazione sanitaria dell'età e ad esami medici (ed in particolare agli esami radiologici), solo come *extrema ratio*, in caso fondato di dubbio circa l'età dichiarata a seguito della collaborazione delle rappresentanze diplomatico consolari del paese di origine del minore laddove il minore non sia potenzialmente un richiedente asilo, evitando un ricorso eccessivo ad esami «invasivi».**



UNICEF

- **l'art. 5, co. 3, del D.P.C.M. 535/1999** stabilisce che l'identità del minore è accertata dall'autorità di pubblica sicurezza, ove necessario attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del minore;
- **l'art. 8, D.P.R. 448/1988**, limitatamente al procedimento penale, l'accertamento è disposto anche d'ufficio dall'autorità giudiziaria;
- qualora vi sia incertezza riguardo alla minore età, il presunto minore può essere sottoposto ad accertamenti antropometrici e ad altri accertamenti previsti dalla legge (**art. 349 c.p.p.**);
- **l'art. 19, co. 2 e 3, del D.Lgs. 25/2008**, riguardo ai minori richiedenti protezione internazionale, prevede che l'accertamento è effettuato previo consenso del minore o del suo rappresentante legale, dopo che il minore sia stato informato circa la possibilità che la sua età venga accertata attraverso visita medica non invasiva;
- ulteriori disposizioni sono previste nelle "*Linee guida sui minori stranieri non accompagnati*", aggiornate dalla Direzione generale competente del Ministero del Lavoro (D.D. 19 dicembre 2013) e nella circolare del Ministero dell'interno del 9 luglio 2007. In particolare, l'età deve essere accertata dagli organi competenti e qualora, all'esito di tale verifica, permanga un dubbio sulla minore età, questa si presume;
- per quanto riguarda i minori non accompagnati vittime di tratta, **l'articolo 4 del D.Lgs. 24 del 2014** prevede che il minore debba essere informato dei suoi diritti, anche in riferimento al suo possibile accesso alla protezione internazionale, nonché rinvia ad un decreto del ministro delegato alle pari opportunità per definire la procedura attraverso cui personale specializzato procede all'identificazione e alla determinazione dell'età del minore non accompagnato, anche attraverso l'eventuale collaborazione delle autorità diplomatiche.

La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 176/1991 e, in particolare, gli artt. 1-4, 6, 12, 18.2, 20, 22;

Il Commento Generale n. 6 del Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che dispone che *«i criteri di identificazione includono anche una valutazione dell'età e dovrebbero prendere in considerazione non solo le **sembianze dell'individuo ma anche la sua **maturità psicologica**»***. Inoltre, la valutazione deve essere svolta *in modo scientifico, sicuro e rispettoso dell'età e del sesso; in modo garbato, cercando di evitare ogni rischio di violazione dell'integrità fisica del bambino; nel pieno rispetto della dignità umana, e nei casi incerti in cui c'è la possibilità che si tratti di un minore, si dovrebbe accordare comunque alla persona il beneficio del dubbio, trattandola come se fosse un bambino.*

La risoluzione del Consiglio dell'Unione Europea del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi prevede che *gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di stabilire l'identità di un minore il più rapidamente possibile dopo il suo arrivo, come pure il fatto che non è accompagnato*. Le informazioni sulla identità e situazione di un minore possono essere ottenute in vari modi, *in particolare attraverso un adeguato colloquio con l'interessato, che deve aver luogo al più presto e in modo adatto alla sua età (...)*. A tal fine gli Stati membri possono sottoporre il minore - *con il consenso del minore stesso, di un suo rappresentante adulto o di un'istituzione appositamente designati - a un test medico ai fini della determinazione dell'età, effettuato da personale medico qualificato*



unicef

Le indagini familiari e il rimpatrio assistito (artt. 6 e 8)



unicef

Gli articoli 6 e 8 della legge in esame introducono alcune modifiche alla disciplina delle indagini familiari e del c.d. **rimpatrio assistito**, in ossequio al diritto all'unità familiare del minore e ad adottare le conseguenti misure di protezione. Il provvedimento può essere adottato solo se, in seguito a un'indagine specifica (c.d. indagini familiari), svolta anche nel Paese d'origine del minore o in Paesi terzi, si ritiene che il rimpatrio sia opportuno nell'interesse del minore.

Il testo interviene sulla disposizione del vigente art. 19, comma 7, del decreto legislativo n. 142 del 2015 che stabilisce il tempestivo avvio, di ogni iniziativa per l'individuazione dei familiari del minore non accompagnato richiedente protezione internazionale. Il Ministero dell'interno stipula a tal fine convenzioni, per l'attuazione di programmi diretti a rintracciare i familiari dei minori non accompagnati. Con la modifica disposta dal testo in esame, la stipula delle suddette convenzioni è effettuata dal Ministero dell'interno "sentiti il Ministero della Giustizia e il Ministero degli Affari esteri". **Il testo introduce i nuovi commi 7-bis, 7-ter e 7-quater: nei 5 giorni successivi al colloquio introdotto dal nuovo articolo 19-bis, se non sussiste un rischio per il minore, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l'esercente la potestà genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all'ente convenzionato che attiva immediatamente le indagini. Il risultato delle indagini (7-ter) è trasmesso al Ministero dell'interno, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore, l'esercente la responsabilità genitoriale, nonché il personale qualificato che ha svolto il suddetto colloquio. E' altresì introdotto un **critério di preferenza** che consente di affidare il minore ai familiari capaci di prendersi cura del MSNA in sostituzione della comunità. La competenza è del Trib. Min.**

Affidamento e tutela (artt. 7 e 11)



UNICEF

Ai minori stranieri non accompagnati si applicano le norme previste dalla legge italiana in materia di assistenza e protezione dei minori in stato di abbandono recata dagli artt. 343 ss cc, ove si prevede l'apertura della tutela ad opera dell'autorità giudiziaria per il minore i cui genitori non possono esercitare la potestà, e dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) che prevede l'affidamento del minore, temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, a una famiglia o a una comunità.

La tutela legale del minore è un istituto surrogatorio rispetto alla potestà dei genitori, nel caso cui i genitori siano morti o per altre cause non possano esercitare la potestà, al bambino o adolescente deve essere nominato un tutore (art. 343 c.c.). La competenza territoriale viene, al momento dell'apertura della tutela, radicata nel circondario nel quale il minore ha la sede principale degli affari ed interessi, mentre con la nomina del tutore il criterio determinante della competenza territoriale diventa il domicilio del tutore. Ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. 142/2015, l'autorità di pubblica sicurezza deve dare immediata comunicazione della presenza del minore non accompagnato al giudice tutelare per l'apertura della tutela e per la nomina del tutore a norma degli articoli 343 ss. c.c, nonché al **Tribunale per i minorenni per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte**.

Per favorire e promuovere tali istituti nei MSNA, la legge, all'articolo 7 - che introduce il comma 1-bis all'art. 2 della legge n. 183/1984 -, assegna agli enti locali il compito di promuovere la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per accogliere minori non accompagnati, in modo da favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza. Si istituisce l'elenco dei tutori

Permessi di soggiorno (artt. 10 e 13)



UNICEF

Due tipologie: quello per minore età e quello per motivi familiari.

In caso di MSNA, rintracciato nel territorio nazionale e segnalato alle autorità competenti, nel caso di divieto di respingimento, il questore rilascia il permesso di soggiorno per minore età, su richiesta **dello stesso minore, anche direttamente e anche prima della nomina del tutore; ha validità fino al compimento della maggiore**

età. Si ricorda, in proposito, che in base all'art. 28 del D.P.R. 394/1999 (Regolamento di attuazione del testo unico in materia di immigrazione) il permesso è rilasciato ai minori di età superiore a quattordici anni ed è *valido per tutto il periodo necessario per l'espletamento delle indagini sui familiari nei Paesi d'origine*.

Il questore rilascia, invece, il permesso per motivi familiari, nei seguenti casi:

- **minore di quattordici anni affidato**, anche ai sensi dell'art. 9, co. 4, della L. 184/1983 o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente;
- **minore ultraquattordicenne affidato**, anche ai sensi dell'art. 9, co. 4, della L. 184/1983 o sottoposto alla tutela sia di un cittadino italiano con lo stesso convivente, sia di uno straniero regolarmente soggiornante.

Attualmente, il permesso di soggiorno per motivi familiari viene rilasciato ai minori di età superiore a quattordici anni, affidati a cittadino straniero ai sensi dell'art. 4 della legge 184/1983, riguardante le forme in cui è disposto l'affidamento familiare (detto anche permesso per affidamento ex art. 31, co. 2, D.Lgs. 286/1998) ovvero a quelli conviventi con parenti entro il secondo grado di nazionalità italiana (art. 28, co. 1, lett. b), D.P.R. 394/1999 e art. 19, co. 2, lett. c), del Testo unico). E' equiparata la situazione del minore affidato di fatto a parente entro il quarto grado, secondo l'art. 9, co. 4, della legge 184/1983 (c.d. affidamento di fatto)

Permessi di soggiorno (artt. 10 e 13)



unicef

CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO ALLA MAGGIOR ETÀ'

L'articolo 13 interviene in riferimento alla possibilità di convertire il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, con la novella all'art. 32, comma 1-bis, del Testo unico (E SEMPRE CHE NON SIA STATA ATTIVATA LA PROCEDURA DEL RIMPATRIO ASSISTITO).

Tipologie: studio; accesso al lavoro; lavoro subordinato; lavoro autonomo; cure mediche. Ad eccezione di quest'ultima tipologia, il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato al rispetto di una serie di condizioni. Esso è rilasciato a coloro che:

- ❖ risultano affidati ad una famiglia o sottoposti a tutela;
- ❖ sono presenti in Italia da almeno 3 anni;
- ❖ hanno partecipato ad un progetto di integrazione della durata di almeno 2 anni;
- ❖ hanno disponibilità di un alloggio;
- ❖ frequentano corsi di studio o svolgono attività lavorativa regolare oppure sono in possesso di un contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

Le modifiche apportate sono tre: con la prima, **si elimina il carattere vincolante del parere della Direzione generale del Min. Lav**, stabilendo che il suo mancato rilascio non può legittimare il rifiuto della conversione. In secondo luogo, si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 20, co. 1-3, della legge 241/1990 in materia di silenzio-assenso (in deroga a quanto stabilito dall'art. 20 c.4), infine si introduce una nuova disposizione che prevede **l'affidamento ai servizi sociali (con provvedimento motivato del TM) fino al ventunesimo anno di età per quei minori che hanno intrapreso un percorso di integrazione, ma che raggiunta la maggiore età necessitano di un supporto prolungato di assistenza.**

Sistema informativo e di accoglienza (artt. 9 e 12)



UNICEF

L'art. 9 istituisce il **Sistema informativo nazionale dei MSNA** presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 1). La disposizione si pone in attuazione dell'articolo 19, co. 5, del D.Lgs. n. 142/2015, ai sensi del quale l'autorità di pubblica sicurezza deve dare immediata comunicazione della presenza del minore non accompagnato, oltre che al giudice tutelare e al Tribunale per i minorenni, anche al Ministero del lavoro, con mezzi idonei a garantirne la riservatezza, al fine di assicurare il censimento e il monitoraggio della presenza dei minori.


Attualmente la Direzione generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del lavoro è responsabile del monitoraggio costante delle presenze di MSNA e dell'inserimento delle informazioni in una apposita banca dati.

Il sistema è alimentato dalle c.d. **cartelle sociali dei MSNA**, compilate dal personale qualificato della struttura (trasmessa ai S.S. e alla PM), che ha svolto il colloquio con il minore, nella fase di prima accoglienza. La cartella include tutti gli elementi utili alla determinazione della soluzione di lungo periodo per il minore, in ossequio al superiore interesse (la disposizione finalizza la registrazione dei dati anagrafi e sociali dichiarati dal minore a tutelare i diritti dello stesso, richiamando altresì l'applicazione dell'articolo 7 del D.Lgs. 296/2003 -Codice della privacy-)

Sistema di accoglienza vigente

Il 'decreto accoglienza' (art. 19, D.Lgs. n. 142/2015) distingue tra prima e seconda accoglienza; e stabilisce il principio in base al quale il **minore non accompagnato non può in nessun caso essere trattenuto presso i centri di identificazione ed espulsione e i centri governativi di prima accoglienza** (in prima battuta, gli attuali **CARA**).

L'accoglienza ad hoc dei minori si fonda innanzitutto sull'istituzione di strutture governative di prima accoglienza per le esigenze di soccorso e di protezione immediata di tutti i minori non accompagnati, attivate dal Ministero dell'interno in accordo con gli enti locali. In tali strutture i minori sono accolti per il tempo strettamente necessario alla identificazione e all'eventuale accertamento dell'età, nonché a ricevere tutte le informazioni sui diritti del minore, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Per la prosecuzione dell'accoglienza del minore, si distingue in relazione alla domanda di protezione internazionale. Nel primo caso i MSNA hanno accesso alle misure di accoglienza predisposte dagli enti locali nell'ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR, (art. 1-sexies del D.L. 416/1989 -conv. L. n. 39/1990, c.d. legge Martelli-); nel secondo, invece, è prevista la possibilità di accedere ai servizi di accoglienza finanziati nell'ambito dello SPRAR, nei limiti dei posti e delle risorse disponibili, possibilità introdotta con la legge di stabilità 2015 (art. 1, comma 183, L. 190/2014) e ora confermata dall'art. 19, co. 2, D.Lgs. 142/2015.



Sistema di accoglienza: cosa cambia?



UNICEF

- ❖ Tutti i minori non accompagnati, indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale, possono accedere al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR. La capienza del Sistema dovrà pertanto essere commisurata alle effettive presenze dei minori sul territorio nazionale (art. 12, co. 1, lett. a).
- ❖ In secondo luogo, il testo individua alcuni criteri da rispettare nell'assegnazione delle strutture di lungo periodo. A tale fine, è introdotto un comma 2-bis all'art. 19, D.Lgs. 142/2015, in base al quale nella scelta della struttura disponibile, occorre tenere in considerazione gli elementi emersi in sede di colloquio con il minore, in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza.
- ❖ In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture, **l'assistenza e l'accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dal comune dove si trova il minore**, secondo gli indirizzi stabiliti dal Tavolo di coordinamento nazionale, ai sensi dell'articolo 16 del D.lgs. n. 142/2015, istituito presso il Min. Int. I comuni che assicurano l'attività di accoglienza accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per i minori non accompagnati. Rimane salva la possibilità di trasferimento del minore in altro comune in ossequio al superiore interesse del minore, quale criterio prioritario nella scelta (art. 12, co. 1, lett. c).

Diritti dei minori non accompagnati (artt. 14-16 e 19)

Garanzia piena dell'assistenza sanitaria ai MSNA: si prevede la loro iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale a seguito della segnalazione (comma 1). A tal fine viene modificato l'art. 34, co. 1, del D.Lgs. 286/1998 (Testo unico immigrazione) che nella versione vigente riconosce che solo i minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno devono essere obbligatoriamente iscritti al Servizio Sanitario Nazionale con il conseguente diritto di accedere a tutte le prestazioni sanitarie offerte, a parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti e doveri rispetto ai cittadini italiani. I medesimi diritti sono garantiti ai richiedenti protezione internazionale ai sensi dell'articolo 21, co. 1, D.Lgs. n. 142/2015.

In relazione al diritto all'istruzione, il comma 3 incentiva l'adozione di specifiche misure da parte delle istituzioni scolastiche e delle istituzioni formative accreditate dalle regioni idonee a favorire l'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo da parte dei minori, anche mediante convenzioni volte a promuovere specifici programmi di apprendistato, nonché la predisposizione di progetti che prevedano il coinvolgimento dei mediatori culturali. Inoltre, si prevede che i titoli conclusivi dei corsi di studio siano rilasciati ai minori con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione, anche nell'ipotesi in cui essi abbiano raggiunto la maggiore età nelle more del completamento degli studi (comma 4).



UNICEF

ASSISTENZA AFFETTIVA E PSICOLOGICA

L'assistenza affettiva e psicologica dei MSNA è assicurata in ogni stato e grado del procedimento attraverso la presenza di persone idonee indicate dal minore, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza ai minori stranieri, previo consenso del minore, e ammessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa che procede.

Viene, inoltre, riconosciuto il diritto del minore straniero non accompagnato a partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e **ad essere ascoltato nel merito, con la presenza di un mediatore culturale.**

Si ricorda che ai sensi dell'art. 336-bis del codice civile - recentemente introdotto dal decreto legislativo 154 del 2013 - il minore che abbia compiuto 12 anni o anche di età inferiore purché capace di discernimento deve essere ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell'ambito di tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Peraltro, se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato. La disposizione del codice aggiunge che l'ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. Prima di procedere all'ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell'ascolto.



4
e
n
c
e

ASSISTENZA LEGALE

Il successivo articolo 16, con una novella all'art. 76 del D.P.R. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia), introduce una disposizione che riconosce in capo al minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale il diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.

Infine, l'articolo 19 autorizza gli enti e le associazioni che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri, registrate presso il Ministero del lavoro come previsto dall'art. 42 del D.Lgs.n. 286/1998, ad intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e a ricorrere per l'annullamento di atti illegittimi in sede di giustizia amministrativa.



unicef

MISURE SPECIFICHE DI TUTELA: art. 18

L'articolo 18 introduce alcune modifiche al D.Lgs. n. 25/2008 relativamente alla disciplina applicabile ai minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale, con le quali:

- ❖ nell'ambito della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale, si richiama, mediante novella dell'articolo 13 del D.Lgs. 25/2008, **l'applicazione delle disposizioni a tutela dell'ascolto del minore già introdotte con l'art. 18, co. 2, del D.lgs. n. 142 del 2015.** (La disciplina vigente stabilisce che nel corso della procedura, al minore si applicano particolari accorgimenti anche in relazione al colloquio personale richiesto dalla Commissione territoriale che esamina la domanda. **Il decreto accoglienza ha stabilito, in via generale, che si procede all'ascolto del minore, tenendo conto della sua età, del suo grado di maturità e di sviluppo personale, anche al fine di conoscere le esperienze pregresse e valutare il rischio che il minore sia vittima di tratta di esseri umani, nonché a verificare la possibilità di ricongiungimento familiare).**
- ❖ all'interno dell'articolo 16 del D.Lgs. 25/2008, si richiama l'applicabilità delle disposizioni introdotte sul diritto all'assistenza legale (art. 16);
- ❖ in relazione all'istruttoria della domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato, sospesa per l'apertura della tutela, così come previsto dall'art. 26, co. 5, D.Lgs. 25/2008, si prevede che la conferma della domanda possa essere fatta non solo dal tutore nominato, ma anche dal responsabile della struttura di accoglienza a cui il minore sia stato affidato ex art. 3, co. 1, L. 183/1984.



For
ice
un
B

MISURE SPECIFICHE DI TUTELA: art. 17

Per quanto riguarda i minori non accompagnati vittime di tratta, l'articolo 17, con una novella all'art. 13, co. 2, della legge 228/2003 (che istituisce uno speciale programma di assistenza per le vittime di tratta), stabilisce una particolare tutela per i minori attraverso la predisposizione di un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età (comma 1). Viene inoltre ribadita per tale categoria di minori l'applicabilità delle norme introdotte dalla legge in esame in relazione al diritto all'ascolto del minore e all'assistenza legale, di cui agli articoli 15 e 16 (comma 2).



LINEE GUIDA 2015 (DM 27.4.2015, allegato A)

A totale beneficio di un percorso di accoglienza che miri all'integrazione e all'inclusione sociale dei minori ospiti si valorizza l'approccio di "accoglienza integrata" sperimentato e sviluppato negli anni nell'ambito dello SPRAR.

L'Ente locale titolare del progetto SPRAR, in base alle proprie prerogative e ferme restando le responsabilità degli altri attori istituzionali, dovrà prevedere interventi articolati nel periodo di accoglienza per raggiungere le seguenti finalità/obiettivi:

- ❖ collocamento in luogo sicuro del minore, sia in strutture autorizzate sia presso famiglie individuate e selezionate secondo criteri prestabiliti in base a norme e regolamenti vigenti, tenendo conto, in modo particolare, dell'età e del paese di provenienza del minore;
- ❖ assistenza socio-psicologica, sanitaria e orientamento legale;
- ❖ supporto di mediatori linguistico-culturali;
- ❖ verifica della presenza di parenti, connazionali o persone disponibili ad una eventuale presa in carico del minore; ovvero, in mancanza, apertura tutela;
- ❖ regolarizzazione dello status giuridico e della presenza sul territorio;
- ❖ iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
- ❖ insegnamento di base della lingua italiana;
- ❖ inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi a sostegno dell'integrazione sociolavorativa del minore;
- ❖ definizione di un progetto socio-educativo individualizzato



Ufficio
Dinamico

LINEE GUIDA 2015 (DM 27.4.2015, allegato A)

In ragione di una presa in carico adeguata ed efficace e nel rispetto delle esigenze culturali, linguistiche e religiose dei minori è fondamentale l'impiego di mediatori linguistico-culturali intesi come figure trasversali e necessarie ai diversi livelli di servizi erogati, al fine di: **costruire aree di relazione su cui fondare il lavoro degli operatori impiegati nel progetto**; disporre di figure che possano rappresentare un **ponte tra le diverse culture, quella del contesto che accoglie e quelle di cui sono portatori i minori**.

La mediazione interculturale deve essere quindi intesa come una forma di intervento integrato nell'equipe multidisciplinare, a sostegno dei minori stranieri non accompagnati e dell'equipe medesima sia nel rapporto con le istituzioni e con i servizi, sia nei percorsi di integrazione sociale dei minori.

È opportuno che l'Ente locale, sulla base delle competenze e predisposizioni del minore, individui gli ambiti su cui sviluppare eventuali interventi formativi che tengano conto della sua volontà di inserimento nel mercato del lavoro.

L'apprendimento della lingua italiana e l'inserimento scolastico e professionale sono indispensabili attività propedeutiche all'inclusione sociale del minore nel contesto territoriale di accoglienza (includendo attività sportive e artistico – culturali). L'inserimento socio-lavorativo attraverso corsi di formazione professionale, tirocini formativi e borse lavoro, promossi in collaborazione con i soggetti del territorio pubblici e/o del privato sociale deputati a tali tipologie di interventi, rappresenterà il necessario completamento del percorso di accoglienza



Linee guida
2015

LE CRITICITA' DELL'ACCOGLIENZA

Un primo spaccato di ricerca lo abbiamo grazie al progetto *Praesidium*, in convenzione con il Ministero dell'Interno e in partenariato con United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), l'IOM e la Croce Rossa Italiana (71 comunità alloggio per MSNA presenti in Sicilia, Puglia e Marche).

Esso ha rilevato che quasi **nessuna comunità era organizzata secondo il modello familiare** previsto dalla normativa nazionale e regionale; gli operatori impiegati sono, generalmente, soci delle cooperative o comunque dipendenti degli enti gestori.

Un'informazione che sembra essere generalizzata a livello nazionale riguarda **le difficoltà collegate al pagamento delle rette** da parte dei Comuni, che vanno a incidere sulla qualità offerta dagli organismi gestori in riferimento alla professionalità degli operatori e alla quantità dei servizi offerti ai MSNA. **In particolare, l'assistenza legale e la mediazione culturale rappresentavano aspetti critici in tutti e tre i territori.**

Inoltre, pur con le differenze locali, l'inserimento scolastico, formativo e lavorativo rappresenta spesso la fase più delicata e problematica all'interno del percorso di inserimento del minore sul territorio. Sono proprio le condizioni di alloggio nelle diverse strutture a determinare il rapporto con il tasso di allontanamento dei minori.



unicef

Le criticità emerse negli ultimi 7 anni

Necessità di:

- Favorire condizioni dignitose di ospitalità, attraverso un sistema di strutture di prima accoglienza temporanea con criteri e standard di qualità omogenei e tali da evitare il sovraffollamento;
- Favorire il successivo trasferimento dei minorenni stessi alle comunità di accoglienza distribuite sull'intero territorio nazionale (accreditate secondo i criteri regionali attualmente previsti, ivi compresa la rete SPRAR);
- Promuovere la diffusione dell'affidamento familiare con misure disposte che includano la prevenzione dei rischi di fuga e sfruttamento dei minori soli;
- Rendere più celeri le procedure di identificazione e la nomina dei Tutori;
- Favorire anche i processi di avvio all'autonomia attraverso adeguate misure di sostegno ai processi di inclusione sociale (es: l'esperienza assolutamente positiva dell'attività di **educativa di strada** promosse da varie organizzazioni di Terzo settore a Roma (Civico Zero, Caritas di Roma), a Napoli (Cooperativa Dedalus), a Torino (Una finestra sulla piazza). Molte di queste iniziative non risultano più attive per mancanza di finanziamenti).



unicef

LA TESTIMONIANZA DEGLI OPERATORI



unicef

Dalla testimonianza degli operatori sociali risulta che spesso si è piuttosto costretti a lavorare sull'emergenza e a svolgere un'azione che risponde prevalentemente a una logica assistenzialistica. **Il VERO (E DIFFICILE) passaggio da attuare è quello da una logica assistenzialistica a una di tipo educativo e promozionale**, passare cioè dall'operare nell'emergenza alla possibilità di dare una certa continuità alle azioni che si mettono in campo, anche quando sono dettate dall'emergenza.

Il compito deve essere quello di sostenere, orientare, accompagnare, aiutare e verificare il processo di crescita. In questa prospettiva, non è sufficiente attuare interventi che riescano a produrre formazione e inserimento lavorativo, **bisogna assumere in modo più globale la crescita dei minori**, riuscire a dare continuità e coordinamento ai vari interventi e a verificarne l'efficacia, qualunque sia la prospettiva che essi perseguono, anche dopo il diciottesimo anno di età. **La logica educativa supera la logica emergenziale e assistenzialistica e mette al centro dell'attenzione la persona del minore; deve cogliere** le potenzialità e le risorse dei minori.

Oltre al miglioramento e aggiornamento del sistema locale per la tutela dell'infanzia, occorre anche venire incontro alle nuove necessità con interventi mirati che affrontino le criticità del sistema, come, per esempio, il contrasto alle fughe attraverso un intervento di educativa di strada. Nella pratica dell'intervento sociale viene segnalata la presenza di minori in strada che evitano il contatto con i servizi, che sono inseriti in circuiti di sfruttamento difficili da contrastare e che fuggono dalle comunità di pronta accoglienza dopo brevissimi periodi di permanenza

Altre criticità di rilievo: dopo la maggiore età? E LE MSNA?

Il percorso di Tutela di un MSNA da parte dell'Ente locale viene messo a dura prova nel momento del passaggio alla maggiore età, quando si vedono decadere molti dei diritti che la protezione verso la maggiore età prevede. L'inserimento lavorativo rappresenta la chiave per avere delle possibilità nell'affrontare due aspetti importanti: il permesso di soggiorno come maggiorenne e la sistemazione abitativa in autonomia.

Il fenomeno dei MSNA secondo i dati è una realtà dove i maschi sono la maggioranza, in tutti gli aspetti considerati (immediatezza della presa in carico, inserimento lavorativo, sistemazione abitativa in autonomia etc.).

La variabile indipendente "sesso" indica chiaramente una maggiore vulnerabilità del percorso di integrazione delle femmine.

Tale evidenza dovrebbe far riflettere gli operatori dei diversi livelli dei sistemi di welfare locale per dare una maggiore attenzione, attivando corsie preferenziali di Tutela delle MSNA, supportandole nel rimuovere gli ostacoli che si incontrano nel percorso di integrazione per il fatto di essere donne (oltre che sole e immigrate), discorso questo che assume la sua extrema ratio nella tutela per tratta di essere umani e prostituzione e in quella per adolescenti sole richiedenti asilo.



unicef

Le riflessioni degli operatori prima dell'intervento legislativo

Dopo queste linee di azione sociale, sono possibili ulteriori considerazioni.

In primo luogo, **il bisogno di contribuire alla definizione di procedure standardizzate certe e condivise tra il livello europeo, nazionale, locale e interistituzionale**, tali da permettere agli Enti locali di progettare e attuare interventi di protezione sostenibili (anche economicamente) e di qualità.

In secondo luogo, **promuovere un'informazione circolare, tempestiva e corretta**, tra il livello europeo, nazionale, locale e interistituzionale che favorisca un approccio sinergico in cui competenze e ruoli dei diversi attori siano orientati al raggiungimento di obiettivi condivisi: in particolare, si dovrebbe avviare un'applicazione concreta e maggiormente definita per le procedure di identificazione dei minori.

Infine, **un lavoro di programmazione che permetta una migliore costruzione della rete dei servizi**, definita attraverso una *governance multilevel* che veda coinvolti tutti gli attori del welfare locale, e che possa accelerare risposte più efficaci alla mutabilità del target



unicef

Qualche cenno sulla tratta, traffico e sfruttamento

Le definizioni condivise di tratta e traffico (trafficking e smuggling) sono state stabilite dalla Convenzione di Palermo del 2000. Il reato di tratta di persone si compone di 3 elementi tipici: **la condotta, ovvero reclutamento, trasporto, trasferimento, ospitalità o accoglienza di persone, il mezzo, ossia l'uso della forza, la coercizione, l'abuso di potere, lo scambio di denaro o vantaggi per ottenere "il consenso" e infine lo scopo, ovvero lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o le prestazioni forzate, la schiavitù, l'asservimento o il prelievo di organi.**

Un minore vittima di tratta è ogni individuo al di sotto dei 18 anni reclutato, trasportato, trasferito, ospitato o accolto a scopo di sfruttamento, sia all'interno che all'esterno di un Paese, anche senza che vi sia stata coercizione, inganno, abuso di potere o altra forma di abuso.

Il traffico di minori migranti indica il procurare l'ingresso illegale di una persona in uno Stato di cui la persona non è cittadina o residente al fine di ricavare un vantaggio finanziario o materiale

Lo sfruttamento prevede il trarre un ingiusto profitto dalle attività altrui tramite una "imposizione" che si basa su una condotta che incide sulla volontà dell'altro e che fa deliberatamente leva su una mancanza di capacità di autodeterminazione delle giovani vittime.

Non esiste una lista completa ed esaustiva delle forme di sfruttamento in quanto esso può implicare forme di comportamenti e condotte molto diverse tra loro.



unicef

Qualche dato sulla tratta (fonte: Min. Int.)



UNICEF

Occorre ricordare il recente allarme lanciato dall'Ufficio di Polizia europeo (Europol) sulla scomparsa di **10 mila minori entrati in Europa nel 2015**. In Italia, al 31 dicembre 2015, risultavano infatti irreperibili **6.135 MSNA**, principalmente eritrei (1.571), somali (1.459), egiziani (1.325) e afghani (649). Rispetto al totale dei minori non accompagnati arrivati nel 2015, quasi 5.400 erano originari di Paesi come Eritrea, Somalia, Siria, Palestina e Afghanistan, giunti in Italia con il preciso obiettivo di raggiungere altri Paesi del Nord Europa e perciò determinati ad abbandonare quasi subito le strutture di prima accoglienza per proseguire da soli, tramite il supporto dei trafficanti, il loro viaggio verso il Nord Europa, con il rischio di finire in circuiti di grave sfruttamento.

Il profilo dei minori vittima di tratta e sfruttamento in Italia vede una presenza significativa di **ragazze nigeriane, rumene e di altri Paesi dell'Est Europa**, sempre più giovani, costrette alla prostituzione su strada o in luoghi chiusi. I minori migranti sono dunque esposti a particolari rischi di sfruttamento. Se da un lato è difficile dare un quadro numerico reale delle vittime di sfruttamento, dall'altro lo è ancora di più quantificare il numero degli sfruttatori. *Nel nostro Paese, però, la tratta di persone costituisce la terza fonte di reddito per le organizzazioni criminali, dopo il traffico di armi e di droga.* In Italia, in particolare, dal 2013 al 2015, sono stati denunciati per reati inerenti la tratta e lo sfruttamento un totale di 464 individui per il reato di riduzione in schiavitù. Per lo specifico reato di tratta di persone sono stati arrestati più di 190 soggetti di nazionalità prevalentemente rumena, albanese e nigeriana. Secondo i dati riportati dal Ministero della Giustizia, il 12% degli autori di reati connessi alla tratta e allo sfruttamento sono di nazionalità italiana